

DELIBERAZIONE 19 settembre 2011, n. 801

DGR 357 del 16.05.2011 “Linee Guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana - Biennio 2011-2012” - modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all’art. 31 della citata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20.09.06;

Vista la L. 220/2010 (Legge Finanziaria per l’anno 2011) ed in particolare l’articolo 2, comma 36;

Visto il Decreto Legge n. 185/2008 così come convertito con modifiche, dalla L. 2/2009 a sua volta emendata ed integrata dalla L. 33/2009;

Visto l’accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 12 febbraio 2009 che prevede, tra l’altro, il concorso del F.S.E. alle misure di sostegno al reddito tramite l’integrazione di politiche attive, sempre da imputarsi al F.S.E.;

Considerato l’Accordo Quadro del 28 gennaio 2010 tra Regione Toscana e PP.SS. Regionali, sostitutivo dei precedenti sottoscritti nell’anno 2009 che disciplina il trattamento della cassa integrazione in deroga;

Visto l’accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Parti Sociali il 06.09.2010, che integra l’accordo del 28.01.2010, disponendo la concessione di ammortizzatori sociali in deroga anche per gli apprendisti licenziati e privi di ammortizzatori sociali;

Considerato che il Protocollo d’Intesa siglato dalla Regione Toscana e le Parti Sociali il 06.12.2010 stabilisce di dare continuità per tutto l’anno 2011 agli ammortizzatori sociali in deroga;

Visto l’Intesa Stato Regioni per gli anni 2011 - 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del 20.04.2011;

Vista la Delibera di G.R. n. 663 del 27.07.2009 e

successive modifiche, con cui si è proceduto all’approvazione delle Linee Guida relativamente alle domande di CIG in deroga, nonché agli obblighi dell’impresa e dei lavoratori coinvolti da procedure di ammortizzatori sociali in deroga;

Visto l’accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Parti Sociali sottoscritto il 22.04.2011 che sostituisce gli accordi quadri sottoscritti dalla Regione Toscana e Parti Sociali firmati in data 28.01.2010, 06.09.2010 e 06.12.2010;

Vista la DGR 303 del 26.04.11 con cui si è proceduto all’approvazione delle Linee Guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga per la Toscana - Biennio 2011-2012, come modificata dalla DGR 357/2011;

Dato atto che con le suddette Linee Guida si è stabilito che ciascuna richiesta di CIG in deroga non può superare i 4 mesi;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle Linee Guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga per la Toscana - Biennio 2011/2012, consentendo che, nei casi di aziende in fallimento che non possono accedere alla CIGS e per le quali sia già stata emessa la sentenza dal Tribunale, il Curatore possa presentare richiesta per un’unica autorizzazione di 12 mesi, non prorogabili, qualora per i lavoratori sussistano fondate prospettive di ricollocazione anche attraverso la riattivazione delle attività aziendali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A) “Ammortizzatori Sociali in Deroga: linee guida” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di sostituire l’Allegato A) di cui alle Deliberazioni di G.R. n. 357/2011 (1) con l’allegato A) approvato con il presente atto.

In presente atto è pubblicato integralmente, sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 21/2011

Allegato A

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - LINEE GUIDA

La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti esistenti (Cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione) ai lavoratori che in base alla normativa vigente (L. 164/1975 e L. 223/91) ne sarebbero esclusi.

Il quadro normativo di riferimento degli ammortizzatori sociali in deroga è costituito dalla L. 203/2008, L. 2/2009, L. 33/2009, L. 191/2009, L. 220/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dai Decreti del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 46449/09, n. 49959/10, n. 53738/10, dall'accordo quadro per l'erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga del 22/04/2011, sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti Sociali (associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali dei lavoratori), che sostituisce gli accordi sottoscritti in data 28.01.2010, 06.09.2010 e 06.12.2010, dalle Delibere della Giunta Regionale n. 614/2009, n. 663/2009, n. 959/2009, n. 1094/2009, n. 112/2010, n. 1012/2010, n. 852/2010, n. 303/2011 e n. 319/2011.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

A decorrere dalla data del 04/05/09 le domande di concessione di CIG in deroga per il periodo 2009-2012 sono presentate alla Regione Toscana, che ne cura l'istruttoria ed emana i provvedimenti autorizzativi.

1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento

Ai sensi della L. 2/2009 costituiscono motivo di accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali (crisi di mercato; mancanza di lavoro; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di materie prime; altri eventi imprevisi ed improvvisi).

Sono in ogni caso esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.

1.1. Aziende tipologia A

Aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) – tipologia A di cui all'accordo quadro del 22/04/2011.

1.2. Aziende tipologia B

Aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) e che non possono più usufruire di tali ammortizzatori o non possono più accedervi – tipologia B di cui all'accordo quadro del 22/04/2011.

2. Lavoratori beneficiari

I lavoratori subordinati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'azienda richiedente aventi la qualifica di:

- a) operai; equiparati - intermedi
- b) impiegati
- c) quadri

Con riferimento ai lavoratori con contratto di apprendista l'integrazione salariale in deroga è utilizzabile anche in parallelo agli strumenti ordinari (CIGO e CIGS), come precisato dalla risposta ad interpello n. 52/2009 del Ministero del Lavoro.

3. Durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Fermo restando quanto indicato dalla L. 220/2010 (Legge Finanziaria per l'anno 2011), che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi, e preso atto che l'attuale impegno per la copertura finanziaria della CIG in deroga con il FSE riguarda il periodo 2009-2012, e che quindi le possibilità di intervento debbono essere contenute entro il 31.12.2012, le indicazioni procedurali che le parti ritengono di formulare sono le seguenti:

- a. Ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore ai 4 mesi continuativi;
- b. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 4 mesi continuativi a lavoratore, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi per lavoratore per anno solare;
- c. nei casi di aziende in fallimento che non possono accedere alla CIGS e per le quali sia già stata emessa la sentenza dal Tribunale, è possibile richiedere, da parte del Curatore, un'unica autorizzazione di 12 mesi, non prorogabili, qualora per i lavoratori sussistano fondate prospettive di ricollocazione anche attraverso la riattivazione delle attività aziendali. All'atto di invio della richiesta di CIG in deroga per 12 mesi la sentenza del Tribunale deve già essere stata emessa. In caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di 4 mesi. Per l'istruttoria delle domande per periodi di 12 mesi di cui al presente paragrafo è necessario contattare direttamente gli Uffici del Settore Lavoro della Regione Toscana.
- d. le aziende già autorizzate in precedenza dalla Regione Toscana alla CIG in deroga, vedranno accolte successive richieste solo se allegheranno alla domanda la certificazione (copia della modulistica presentata ad INPS oppure autocertificazione) dell'effettivo utilizzo di almeno il 50% delle ore complessive richieste nella domanda precedente. Nel caso in cui non sia stato utilizzato almeno il 50% delle ore richieste nella precedente domanda è necessario allegare alle domande successive un'apposita relazione contenente le motivazioni che hanno determinato il mancato utilizzo. Tale richiesta sarà successivamente valutata dalla Regione Toscana con le Parti Sociali firmatarie dell'accordo del 22/04/2011.
Il meccanismo dell'effettivo utilizzo o del mancato utilizzo di almeno il 50% delle ore richieste riguarda solo quelle aziende che hanno precedenti domande con data inizio Cig uguale o successiva al 01/01/2011. Le aziende che hanno domande precedenti con data inizio Cig fino al 31/12/2010 sono escluse dall'obbligo di certificazione dell'utilizzo o meno del 50% delle ore richieste nella precedente domanda.
- e. per le aziende di tipologia B) nell'accordo sindacale l'azienda deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori, o non può più accedervi.
- f. La Regione Toscana attiverà una convenzione con la Direzione Regionale del Lavoro per definire congiuntamente le forme di controllo e di ispezione per le aziende che hanno fatto domanda di Cig in Deroga.

4. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

4.1. Consultazione Sindacale

Le aziende che intendano accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando alla RSU o RSA aziendale, ovvero, in mancanza, ai sindacati provinciali di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione (contestualmente alla comunicazione scritta di sospensione/riduzione al dipendente, v. par. 7).

L'azienda interessata deve quindi procedere alla stipula del verbale di accordo con almeno una delle rappresentanze sindacali convocate. Per la sottoscrizione del verbale di accordo ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema allegato del presente documento. E' possibile presentare anche un verbale di accordo redatto secondo un diverso schema purché siano richiamati tutti i dati di quello allegato al presente documento.

La consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. 164/1975 per le richieste di CIG in deroga, secondo lo schema allegato all'accordo quadro del 30.04.09, deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'azienda richiedente, o, in caso di periodo di sospensione e/o riduzione inferiore a 15 giorni, entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto.

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione da parte della/e Organizzazione/i Sindacale/i, l'azienda può presentare domanda di CIG in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso. In questo caso le domande sono valutate da uno specifico Gruppo di Lavoro costituito presso la Regione Toscana al fine di un esame delle stesse, individuando possibili soluzioni ed adoperandosi per il raggiungimento dell'accordo territoriale.

Al termine del percorso individuato dal Gruppo di Lavoro, ove entro 15 giorni non sia stato raggiunto l'accordo territoriale, la Provincia convoca le parti per l'esame congiunto. Nei successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire alla Regione Toscana l'esito dell'incontro. Nel caso in cui all'incontro in Provincia non si presenti l'azienda o chi la rappresenta la domanda si ritiene respinta. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione sindacale la domanda verrà comunque accolta, anche se priva di verbale di accordo.

La valutazione del Gruppo di Lavoro non sostituisce in alcun modo l'accordo sindacale a livello territoriale.

4.2. Presentazione domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, il datore di lavoro interessato invia la domanda alla Regione Toscana.

A tal fine la Regione Toscana ha approntato la procedura informatica per consentire la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all'interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Al termine della compilazione on-line, il sistema produce la stampa dei modelli (domanda di CIG e dichiarazioni di disponibilità) come risultanti dalla procedura di inoltro.

La domanda così stampata, con apposta marca da bollo da € 14,62, dovrà essere firmata ed inviata a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola 24
50132 Firenze

Alla domanda devono essere allegati:

1. le dichiarazioni di disponibilità, come risultanti dalla stampa della compilazione della domanda on-line, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ad una eventuale offerta di lavoro o di riqualificazione professionale;
2. il verbale di accordo sindacale (vedi punto 4.1);
3. per le aziende in fallimento, per le quali sia già stata emessa la sentenza del Tribunale e che fanno una richiesta di CIG in deroga per 12 mesi non prorogabili (v. par.3 lett.c), deve essere allegata copia della sentenza del Tribunale fallimentare che dichiara il fallimento.

Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo virtuale, l'invio della domanda è assolto con la compilazione on-line della stessa, mentre le dichiarazioni di disponibilità, come risultanti dalla stampa della compilazione della domanda on-line, debitamente sottoscritte, ed il verbale di accordo sindacale, dovranno essere inoltrati, previa scannerizzazione, per via telematica attraverso la procedura.

In entrambi i casi l'azienda avrà cura di conservare gli originali degli allegati (dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori e verbale di accordo).

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

Per accedere al servizio di [CigInDeroga](#) è necessario un [Certificato digitale \(smart card\)](#) fornito da un Ente Certificatore.

UTENTI GIÀ REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su **Utente Registrato**.

UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su **Registrazione Utente** utilizzando un Certificato Digitale (smart card).

In tal modo l'utente (soggetto responsabile delle domande) dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'azienda o le aziende per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

4.2.1. Termini di presentazione

Le domande di CIG in deroga, secondo quanto previsto dall'accordo quadro del 22/04/2011, devono essere presentate entro la fine del periodo richiesto di sospensione/riduzione.

In caso di richiesta con pagamento diretto da parte di INPS, secondo quanto previsto dalla L. 33/2009, art. 7-ter, il termine di presentazione della domanda di CIG in deroga è di 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 20 giorni, la domanda deve essere presentata entro la fine del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

Per data di presentazione si intende:

- nel caso di inoltro della domanda in bollo a mezzo raccomandata A/R, compresi gli allegati, la data di invio della raccomandata
- nel caso di inoltro telematico della domanda con bollo virtuale, compresi gli allegati, la data di effettuazione di tale inoltro

Le domande presentate oltre il periodo richiesto di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro verranno respinte.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Toscana.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata all'azienda richiedente o al referente per la domanda indicata sulla stessa, nonché all'INPS Regionale.

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate con nuova marca da bollo le domande che:

- 1) utilizzano modulistica diversa da quella regionale derivante dalla stampa della procedura on-line;
- 2) sono prive delle dichiarazioni d'immediata disponibilità dei lavoratori o portano a corredo dichiarazioni d'immediata disponibilità difformi dal modello stampato dalla procedura on-line;
- 3) non indicano o non indicano in modo corretto le unità aziendali coinvolte o non coinvolte dalla CIG in deroga;
- 4) pervengono esclusivamente in formato cartaceo senza l'obbligatoria presentazione on-line.

E' fatta salva la data di presentazione della domanda (vedi par. 4.2.1) al fine di evitare il maturarsi di decadenze in pregiudizio ai lavoratori.

Sia nel caso di domande ritenute inammissibili, sia nel caso di domande incomplete o inesatte, a fronte di specifica richiesta da parte della Regione Toscana, l'azienda è tenuta a far pervenire le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorso 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nell'autorizzazione già rilasciata.

6. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione tra la Regione Toscana e l'INPS Regionale Toscana, la Regione Toscana - Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Una volta ricevuta l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga da parte della Regione Toscana le aziende devono trasmettere all'INPS specifica modulistica predisposta da INPS entro 60 gg. successivi alla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di autorizzazione da parte della Regione Toscana per i periodi conclusi e entro 60 gg. rispetto al mese di riferimento per i periodi ancora in corso;

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione le aziende dovranno comunicare a Regione Toscana ed INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r. sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia

al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento entro 60 giorni a decorrere dalla fine del periodo autorizzato.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica predisposta da INPS entro i termini indicati, la Regione Toscana si riserva la facoltà di non riconoscere il diritto dell'intervento di CIG in deroga.

7. Obblighi del lavoratore e dell'azienda

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della legge 2 del 28 gennaio 2009, il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, il lavoratore destinatario di tali trattamenti deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, entro 48 ore dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici), pena la decadenza dal diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, l'azienda che ha fatto richiesta di CIG in deroga o intende avviare la procedura è tenuta a dare comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro ai dipendenti interessati, secondo il fac-simile allegato al presente vademecum, almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione.

Tale comunicazione deve essere presentata in copia dal lavoratore posto in cassa integrazione nel momento in cui lo stesso si reca presso il Centro per l'Impiego competente.

L'azienda ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale di tale comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.

La mancata presentazione al Centro per l'Impiego da parte del lavoratore posto in CIG in deroga viene considerata come rifiuto ad un percorso di riqualificazione professionale o ad un lavoro congruo, ed il lavoratore perderà pertanto il diritto all'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

8. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione del Programma di interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013 per il biennio 2011-2012" (DGR 319/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego prevedrà un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata e distribuzione temporale della CIG in deroga.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Norma transitoria:

Le domande di Cig in Deroga già inviate precedentemente al 01/05/2011 o inviate dopo al 01/05/2011 ma relative a periodi con data inizio CIG antecedente al 01/05/2011, seguiranno le modalità previste dall'accordo del 28/01/2010.

Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della L. 220/2010, dell'art. 19 comma 9/bis della legge 2/2009 e degli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato Regioni il 12 febbraio 2009 e il 20/04/2011.

SCHEMA VERBALE DI ACCORDO

Addì _____ in _____, presso _____

si sono riuniti:

- per l'azienda in persona di _____

- per l'ass. datoriale in persona di _____

- per le OO.SS. in persona di _____

L'incontro è finalizzato all'esame della comunicazione formulata dall'azienda _____

_____ con sede legale in _____

via _____ codice fiscale _____

appartenente al settore _____.

Conformemente a quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti Sociali per l'erogazione della CIG in deroga in Toscana sottoscritto in data 22/04/2011, le parti, esaminata la situazione aziendale ed il seguente programma di gestione del personale interessato:

Le parti si danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ed esprimono parere favorevole alla prevista sospensione dell'attività produttiva (ovvero riduzione dell'orario di lavoro) con richiesta di intervento di CIG in deroga per l'unità produttiva sita in _____

per il periodo dal _____ al _____ in favore di n. _____ dipendenti sospesi a zero ore / ovvero con orario ridotto.

Il rappresentante dell'azienda dà atto dell'impossibilità della stessa di usufruire, per i lavoratori di cui sopra, di CIGO, CIGS o di misure di integrazione salariale destinate a specifici settori per le seguenti motivazioni:

Letto, firmato e sottoscritto

- per l'azienda _____

- per l'ass. datoriale _____

- per le OO.SS. _____

**COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTERVENTO DELLA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

Azienda _____
Sede Legale _____
CF _____

Al Sig./Sig.ra _____
[Indirizzo] _____

Con la presente sono a comunicarLe la Sua ☐ sospensione e/o ☐ riduzione dall'attività lavorativa quale dipendente dell'azienda _____, unità produttiva di via _____, Comune di _____ (Provincia) per i sottoelencati periodi:

Dal	Al	N. giorni	N. ore	Sospensione o riduzione

Per i sopracitati periodi l'azienda presenterà domanda di CIG in deroga alla Regione Toscana.

Le comunico inoltre che, ai sensi della L. 2/2009, art. 19, comma 10, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il Suo diritto all'erogazione della CIG in deroga per i sopraindicati periodi, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, dovrà recarsi al Centro per l'Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando la comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, entro 48 ore dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici).

Secondo quanto disposto dalla Regione Toscana la mancata presentazione al Centro per l'Impiego nei tempi sopra indicati sarà considerata come rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, e comporta pertanto la decadenza del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione.

Data _____ Firma del legale rappresentante dell'azienda _____ Firma del lavoratore per ricevuta _____

L'azienda ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale della presente comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

- A) Lavoratori apprendisti licenziati che sono esclusi dal trattamento di cui all'art. 19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009;
- B) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011/2012 e che maturino il requisito pensionistico (vedi paragrafo 2) nei dodici mesi successivi; ovvero i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali nel biennio 2011-2012, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;
- C) I lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2011/2012, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.

2. Requisiti:

- I lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente e domiciliati in Toscana;
- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati nel periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2012 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro ivi incluse le dimissioni giusta causa con esclusione delle dimissioni volontarie;
- i lavoratori di cui ai punti A) e C) non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria; oppure nel caso di lavoratori di cui al punto B), l'esaurimento del trattamento di mobilità L.223/91 e/o di disoccupazione ordinaria non deve essere antecedente al 01/01/2011;
- i lavoratori di cui ai punti A), B), e C) devono aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione;
- i lavoratori di cui al punto C) devono aver maturato inoltre un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi (inclusi i 12 mesi del precedente requisito);
- nel caso di lavoratori di cui al punto B) prossimi alla pensione, gli stessi devono maturare il requisito pensionistico come di seguito specificato:
 - 1. lavoratori per i quali, al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria, pur avendo maturato i requisiti, anagrafico e contributivo, la decorrenza effettiva della pensione è prevista dopo 12 o 18 mesi dal raggiungimento di tali requisiti per effetto della finestra mobile prevista dalla legge.
 - 2. lavoratori che maturano i requisiti, anagrafico e contributivo, per il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria.
- Tali lavoratori non devono inoltre rientrare nell'annunciato decreto del Ministero del Lavoro che potrebbe prevedere la proroga del trattamento della mobilità ex lege 223/91 per i 10.000 derogati dallo slittamento della finestra pensionistica);
- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) non devono aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Toscana.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Viene concesso per un periodo di tempo pari a:

- 4 mesi per gli apprendisti licenziati o cessati di cui al punto A), e per i lavoratori subordinati di cui al punto C) ;
- fino a 12 mesi per i lavoratori di cui al punto B).

4. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione e sottoscrizione dei seguenti documenti:

- Domanda di mobilità in deroga (mod. A)
- Certificazione dei Centri per l'Impiego (mod. B)
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (modulo disponibile presso i C.P.I.) ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro,
- Sottoscrizione del Piano di Azione (modulo disponibile presso i C.P.I.)
- Documento di Identità del Lavoratore,
- Modello INPS DS21-SR05

La domanda di richiesta del trattamento, corredata da tutti i documenti sottoscritti presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata tramite raccomandata a: Regione Toscana – Settore Lavoro – via Pico della Mirandola, 24 – 50129 FIRENZE.

5. Termini per la presentazione della domanda

La domanda di trattamento di sostegno al reddito deve essere inviata alla Regione Toscana, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal licenziamento/cessazione per i lavoratori delle tipologie A) e C), oppure entro 30 giorni dall'esaurimento dell'indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria per i lavoratori della tipologia B).

Per i lavoratori licenziati o che hanno esaurito gli aa.ss. antecedentemente all'emanazione del presente provvedimento la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Toscana.

Sulla base della convenzione tra la Regione Toscana e l'Inps Regionale Toscana del 18/06/2009, la Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

7. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione del Programma di interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013 per il biennio 2011-2012" (DGR 319/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della legge 2 del 28 gennaio 2009, il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, il lavoratore, destinatario di tali trattamenti nel momento in cui si reca presso il Centro per l'impiego dovrà formalizzare il piano di azione individuale.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego prevederà un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata della mobilità in deroga.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Nota:

Il trattamento di mobilità in deroga verrà autorizzato dalla Regione Toscana ai lavoratori subordinati cessati dall'impiego tra cui gli apprendisti, i somministrati e i tempi determinati in forma sperimentale per quattro mesi.

Le tipologie di beneficiari e la durata del trattamento di mobilità in deroga saranno oggetto di monitoraggio e sperimentazione per un quadrimestre, dopodiché sarà valutata dalle parti firmatarie la possibilità di confermare e/o variare tali misure.

Norma transitoria:

I Lavoratori che hanno già presentato domanda di mobilità in deroga antecedentemente al 01/05/2011 ai sensi dell'accordo quadro del 06/09/2010, seguiranno, sino alla scadenza della domanda, le modalità previste dal citato accordo.

(MODELLO. A)

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze

Domanda di Mobilità in deroga

IL/LA SOTTOSCRITTO/A NATO/A A.....
PROV.....IL.....C.F.....
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA
CAP.....COMUNE.....PROV.....
EMAIL.....
DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
IBAN O RECAPITO POSTALE

CHIEDE*La concessione del trattamento di mobilità in deroga***A TAL FINE DICHIARA**

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

☐ Di appartenere alla seguente tipologia di beneficiari:
(barrare la categoria di interesse)

- A) apprendisti licenziati
- B1) lavoratori prossimi alla pensione
- B2) lavoratori dipendenti di imprese cessate
- C) lavoratori subordinati (compresi i somministrati) esclusi da aa.ss.

☐ Di trovarsi nella seguente situazione:

- di essere iscritto allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente,
- di essere domiciliato in Toscana,

- di non avere i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria o nel caso di lavoratori delle tipologie B1 e B2, di aver esaurito il predetto trattamento nel corso del biennio 2011-2012;
- di aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento o la cessazione un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione;
- di aver maturato un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi nel caso di lavoratori di cui al punto C),
- di essere stati interessati nel periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2012 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro ivi incluse le dimissioni giusta causa con esclusione delle dimissioni volontarie ed incluse le dimissioni giusta causa;
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una regione diversa dalla Toscana,
- di confermare l'immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale,
- di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della legge 2 del 28 gennaio 2009, il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga,
- di maturare il requisito pensionistico nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91 o di disoccupazione ordinaria nel caso di lavoratori prossimi alla pensione di cui al punto B1),

☐ Di essere stati interessati da licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro presso:

Datore di lavoro (RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA)

Codice Fiscale dell'Azienda

Comune _____ Prov (____)CAP _____

Indirizzo _____

Stabilimento o Unità Produttiva nel Comune di _____ Prov (____)

Alle cui dipendenze è stato occupato dal (GG/MM/AAAA) _____ al _____

Tipologia del contratto: _____

Qualifica: _____

Anzianità lavorativa complessiva (in mesi): _____ (solo per i lavoratori tip. C)

Data di maturazione del requisito pensionistico (solo per i lavoratori di cui al punto B1):

Data di fine indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria (solo per i lavoratori tip. B1 e B2):

Si allega:

1. fotocopia della Carta d'Identità
2. Certificazione dei Centri per l'Impiego
3. Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro
4. Sottoscrizione del Piano di Azione Individuale
5. modello INPS DS21- cod SR05 compilato

Luogo e data _____ Firma _____

Timbro Centro per l' Impiego

(MODELLO B)

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze

DICHIARAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

Per la concessione dell'indennità di MOBILITA' IN DEROGA prevista
dall'Accordo Quadro Regione Toscana/Parti Sociali del 22/4/2011

IL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI _____

CON SEDE IN _____

D I C H I A R A C H E

Il/la Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____

Nato/a il _____ a _____ Provincia _____

Residente in _____

Cap _____ Comune _____ Provincia _____

si è presentato presso questo ufficio in data _____ per predisporre la domanda di mobilità in deroga, e che sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore e dalle verifiche condotte dal Centro per l'Impiego sulle informazioni in possesso di questo ufficio alla data odierna risulta che il lavoratore:

1. appartiene alla seguente categoria di beneficiari prevista dall'Accordo regionale e parti Sociali del 22/04/2011:

- A) apprendisti licenziati
- B1) lavoratori prossimi alla pensione
- B2) lavoratori dipendenti di imprese cessati
- C) lavoratori subordinati esclusi da aa.ss. (compresi i somministrati)

E' in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di mobilità in deroga dichiarati nel modello A.

annotazioni per Regione: _____

Data, _____

Timbro e firma _____

